



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Nell'ambito dell'autonomia dell'Università degli Studi del Molise, definita dallo Statuto pubblicato sulla G.U. n. 291 del 12.12.1996 e con riferimento alla normativa di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificato dal comma 13 dell'art.6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e successivamente dall'art.92, comma 5 del DLgs 12 aprile 2006 n.163, modificato dall'art.18, comma 4sexies, della legge 28 gennaio 2009 n.2 ed ancora dall'art.35 comma 3, della legge 4 novembre 2010, n.183, il presente Regolamento di Ateneo disciplina il fondo di incentivazione per tutti i progetti di cui all'art. 93 del DLgs n.163/2006 citato, ai suddetti progetti di competenza dell'Università elaborati dai servizi tecnici della stessa, va applicata la quota incentivante nella misura massima non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro e comunque in una percentuale valutata congrua in relazione alla complessità dell'attività da svolgere e delle responsabilità professionali connesse, comprese le perizie di variante, con esclusione di quelle di cui all'art. 132, comma 1 lett. e) "varianti per errori di progettazione".

Questa quota si applica anche a progetti che riguardano interventi di manutenzione straordinaria ed a quelli che hanno per oggetto arredi ed allestimenti tecnici di locali dell'Università, da intendersi, questi ultimi, quali interventi che richiedono l'analisi e lo studio di problematiche relative ad aspetti impiantistici e quindi necessitano di una progettazione.

Qualora i predetti servizi tecnici partecipino soltanto parzialmente all'attività di progettazione, alla formazione dell'importo su cui calcolare l'incidenza del 2% concorre unicamente quella attività corrispondente alla tipologia delle opere direttamente progettate e relativamente alla prestazione professionale effettivamente resa, valutata sulla scorta della "tabella B" annessa alla tariffa degli ingegneri ed architetti.

ART. 2

Incentivi

Gli incentivi di cui all'art. 1, pari ad una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, in considerazione del rapporto di dipendenza e così come previsto dall'art. 92, comma 5, del DLgs n.163/2006, sono comprensivi di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.



Gli incentivi stessi sono cumulabili con tutte le altre forme di incentivazione che, a qualsiasi titolo, siano erogate al personale amministrativo e tecnico dell'Università che appartiene all'Area dei Servizi Tecnici.

Al fine di tenere conto della diversa complessità degli incarichi, in funzione della tipologia dei lavori da eseguire, all'importo pari alla percentuale di riferimento (max. 2%), si applicheranno i seguenti coefficienti di riduzione:

- Ristrutturazione, restauro e recupero edifici : 1,00
- Ristrutturazione di nuovi edifici, compresi gli impianti: 1,00
- Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.): 1,00
- Recupero e ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.): 0,90
- Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc.: 1,00
- Recupero e ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc.: 0,90
- Opere di manutenzione straordinaria in genere: 0,85
- Opere di manutenzione ordinaria in genere: 0,60
- Arredi tecnici: 0,90.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti in corso d'opera purché non derivanti da errori od omissioni del gruppo di progettazione.

La ripartizione nell'ambito del predetto organico avviene secondo le modalità e le incidenze fissate negli articoli che seguono.

ART. 3

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento coordina l'attività dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma, assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma.

Il Responsabile del procedimento verifica altresì la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari.

Il Responsabile del procedimento fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza e segnala, altresì tempestivamente, eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

Può assumere il compito di Responsabile anche personale dell'Università esterno all'Area dei Servizi Tecnici della stessa, purché in possesso della necessaria competenza in materia.

Il Responsabile del procedimento assicura, per l'attività di competenza, il controllo dei livelli di prestazione, di qualità e di prezzo, determinati in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma, oltre che il corretto e razionale svolgimento delle procedure.

Al Responsabile del Procedimento va riconosciuta l'aliquota fissa del 20% del fondo di cui al successivo art. 7, da applicare su tutti i progetti elaborati, sia pure parzialmente, dall'Area dei



Servizi Tecnici dell'Università, ovvero, nella ipotesi di progettazioni affidate integralmente all'esterno della predetta struttura, qualora tali soggetti siano chiamati a partecipare alle fasi successive.

Il Responsabile del procedimento viene nominato con decreto rettorale.

ART. 4

Destinatari degli incentivi

Gli incentivi di cui trattasi vanno ripartiti in parti distinte che attengono al ruolo del Responsabile del procedimento, così come definiti dalla legge n. 109, oltre che ai tecnici che a qualsiasi titolo partecipano all'attività di progettazione ed a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Area dei Servizi Tecnici dell'Università.

Nel computo della parte spettante a tutto il personale sono compresi anche i tecnici che partecipano alle singole collaborazioni professionali, ad eccezione del Responsabile del procedimento.

ART. 5

Addetti all'attività professionale

Le prestazioni professionali devono essere effettuate, di norma, dall'Area dei Servizi Tecnici dell'Università.

Qualora non sia possibile coprire, in toto o in parte, per ragioni di insufficienza di organico e/o di competenze specifiche, tutte le esigenze progettuali potranno essere affidate a professionisti esterni dell'Ateneo, mediante specifici incarichi professionali, secondo le modalità di volta in volta individuate dagli organi competenti.

La suddivisione dell'aliquota prefissata quale incentivo per l'attività professionale deve essere proporzionale all'impegno professionale definito in sede di predisposizione preventiva del progetto e correlata alle fasi operative.

Relativamente all'elaborazione di progetti per un'opera o per un lavoro, si dovrà fare riferimento alle seguenti fasi operative:

a) Attività propria del Capo Progetto, inclusa la redazione della relazione di progetto e del capitolato speciale riferito a tutta l'opera e attività di indirizzo e verifica della congruenza tecnica ed economica dell'intero progetto.

b) Progettazione:

1. predisposizione di sistemi distributivi e funzionali, scelte di destinazioni e di materiali, definizione di particolari costruttivi e decorativi, eventuali calcoli, redazione di specifiche tecniche di capitolato e relazioni tecniche specialistiche;
2. redazione di computi metrici, analisi di prezzi unitari, lista delle categorie di lavoro, elenco prezzi, stima delle opere;
3. elaborazioni grafiche.



Per ogni progetto la ripartizione all'interno di ciascuna fase, come sopra definita, sarà fatta in proporzione alla tipologia ed al costo delle opere progettate e, quindi, con l'applicazione dei criteri e delle aliquote definite dalla vigente tariffa degli ingegneri ed architetti.

In caso di redazione solo di alcune fasi della progettazione (vedi precedente art.1), con l'affidamento di altre all'esterno, la percentuale dell'incentivo da corrispondere verrà rapportata all'effettiva attività svolta dalla struttura tecnica, facendo riferimento alla Tab. B) della vigente tariffa professionale degli Ingegneri e Architetti (D.M. 04/04/2001).

Le percentuali non corrisposte costituiranno economia del fondo.

ART. 6

Personale tecnico-amministrativo

Per tener conto dell'intera attività svolta dall'Area dei Servizi Tecnici va prestabilita un'aliquota fissa dell'incentivo da distribuire a tutto il personale, che ha preso parte alla progettazione, ad eccezione del Responsabile del procedimento.

Questa aliquota verrà ripartita secondo le seguenti incidenze prefissate in rapporto al livello funzionale di appartenenza:

Categoria:	B1	B6	C1	C7	D1	D7	EP1	EP7
	1,31		1,60		1,75		2,00	

La ripartizione dell'aliquota, dovrà inoltre tenere conto, delle giornate lavorative del personale in servizio, nell'anno di riferimento.

ART. 7

Definizione delle aliquote

Il fondo è attribuito secondo la seguente ripartizione:

1. Responsabile del procedimento: dal 5% al 20%;
2. Tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o dell'atto, di pianificazione firmando i relativi elaborati): dal 50% al 65%;
3. Collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo, facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 3) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 25% al 35%;
4. Altri componenti dell'Area dei Servizi Tecnici che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 10% al 30%.

ART. 8

Liquidazione del fondo

Il fondo, costituito dall'accantonamento delle predette incentivazioni, va erogato al personale in due pagamenti annuali (ogni semestre).



Ai fini della liquidazione dell'incentivo vanno considerati i soli lavori regolarmente approvati e regolarmente aggiudicati dagli organi competenti entro il periodo considerato.

Si dà ugualmente luogo alla liquidazione del fondo accantonato nel caso di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione di deliberazioni di lavori in precedenza regolarmente approvati.

ART. 9

Norma finale

L'amministrazione Universitaria potrà eventualmente farsi carico, qualora se ne presentasse la necessità in relazione alle esigenze di servizio e sempre che tale scelta si qualificasse come economicamente vantaggiosa per l'Università, delle spese occorrenti per il pagamento di polizze assicurative a copertura della responsabilità professionale e quelle occorrenti per il pagamento dell'iscrizione agli albi professionali, ai sensi della normativa vigente in materia.

Emanato con D.R. n. 647 del 22 luglio 2011

